Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di Teoria generale, Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



Ordinanza n. 161 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Emanuela Navarretta decisione del 3 luglio 2024, deposito del 7 ottobre 2024 comunicato stampa del 7 ottobre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 5 del 2024

parole chiave:

CONCESSIONI IDROELETTRICHE - BENI - SERVIZI - CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - RINVIO PREGIUDIZIALE

disposizione impugnata:

- art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17

disposizioni parametro:

- art. 117, primo comma, secondo comma, lett. e), e terzo comma, *sub* «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», della <u>Costituzione</u>;
- art. 49 TFUE
- art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE

dispositivo:

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 3 della legge della Emilia-Romagna n. 17 del 2023, con cui si dispone una proroga legale della durata di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, al ricorrere delle tre seguenti condizioni: che vi sia l'istanza da parte del suo titolare; che la proroga serva a utilizzare integralmente l'incentivo ottenuto dal titolare della concessione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; che il periodo di proroga, sommato alla durata originariamente prevista per la concessione, non superi i trent'anni, vale a dire il termine massimo che, in base all'art. 21 del r.d. n. 1775 del 1933, può essere previsto *ab initio* per assegnare una concessione di piccola derivazione idroelettrica

Il ricorrente ha sollevato tre questioni di legittimità costituzionale.

Anzitutto, ha ritenuto violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», recati dagli artt. 21, 28 e 30 del r.d. n. 1775 del 1933, i quali, a differenza di quanto previsto dalla norma impugnata, subordinerebbero la possibilità del rinnovo delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche alla verifica della persistenza di talune condizioni di pubblico interesse.

Quindi, ha dedotto la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 49 TFUE e all'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, in quanto il legislatore regionale avrebbe accordato al concessionario il beneficio della proroga automatica, nonostante il carattere vincolante e l'applicabilità alle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche dei principi concorrenziali di cui alle citate disposizioni sovranazionali, indipendentemente da quanto previsto in proposito dalla legislazione statale.

Infine, ha sollevato questione anche con riguardo all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la norma regionale impugnata avrebbe invaso la materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e la cui accezione dovrebbe riflettere quella operante in ambito comunitario.

La Corte costituzionale, riservandosi la decisione concernente le eccezioni di rito sollevate dalla difesa regionale, nonché l'esame nel merito delle censure relative all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e all'art. 117, terzo comma, Cost. per la pronuncia definitiva, ha ritenuto prioritario l'esame della questione promossa in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente all'art. 49 TFUE e all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Ravvisando dubbi interpretativi con riferimento alla possibilità che il perimetro della direttiva 2006/123/CE, con il relativo art. 12, ricomprenda le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche e osti a una normativa qual è quella impugnata nell'odierno giudizio, il giudice delle leggi ha ritenuto di dover promuovere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Anzitutto, infatti, ha ritenuto necessario che venga chiarito se l'attività di produzione di energia, mediante impianti connessi a piccole derivazioni idroelettriche, sia qualificabile come prestazione di un servizio, come tale soggetta alla direttiva 2006/123/CE, ovvero come produzione di un bene, come sembrerebbero deporre non solo taluni indici interpretativi desumibili da precedenti della Corte di giustizia, ma anche argomenti testuali. Infatti, solo se la produzione di energia venisse considerata quale prestazione di un servizio, dovrebbe conseguentemente reputarsi soggetta alla disciplina dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Ove così fosse, la Corte ritiene altresì necessario chiarire se rientri nel margine di discrezionalità degli Stati membri, compatibile con l'art. 12 cit., adottare, quale **criterio** generale e astratto per distinguere la sussistenza o insussistenza di una situazione di scarsità delle risorse idroelettriche, la differenza fra grandi e piccole derivazioni.

Infine, e in via ulteriormente subordinata, per il caso in cui la Corte di giustizia, in risposta al primo quesito, qualificasse l'attività di produzione dell'energia elettrica come prestazione di un servizio e, in risposta al secondo quesito, reputasse imprescindibile la previsione di un accertamento caso per caso del requisito della scarsità delle risorse, la Consulta ha richiesto di chiarire se si possa ascrivere alla nozione di vantaggio al prestatore uscente, di cui al medesimo art. 12, anche una proroga legale, come quella disposta dall'art. 3 della legge regionale impugnata.

Jacopo Ferracuti